

Al Personale Tecnico Amministrativo

OGGETTO: ISTANZA PER EROGAZIONE "FRINGE BENEFIT" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 16 E 17, LEGGE DI BILANCIO 2024- CIRCOLARE N. 5/E - VERBALE OO.SS DEL 26.11.2024 E DEL 2.12.2024.

SCADENZA ISTANZA: 12-12-2024

La legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) all'art. 1, c. 16, ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico).

Si considerano figli fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4.000 euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili, anche se per gli stessi non spettano le detrazioni per figli a carico (ad esempio perché di età inferiore ai 21 anni).

Il comma 17 dell'art. 1 specifica che il limite di esenzione di 2.000 euro si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

In applicazione del CCI 2024 e dei verbali di contrattazione citati in oggetto si allegano alla presente, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per beneficiare della maggiore soglia di esenzione dei fringe benefit e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da compilare e inviare, insieme al documento di identità, alla posta elettronica: areafinanziaria@unicz.it oppure per posta presso l'Ufficio Stipendi al 2 piano dell'Edificio Direzionale.

Il rimborso, che deve essere erogato entro il 2024, verrà riconosciuto per le **spese sostenute** dal personale nell'anno 2024 previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, e di cui riporti gli estremi necessari per identificarle.

In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessaria anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

1) Aveni diritto:

L'istanza potrà essere presentata dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio nell'anno 2024 presso UMG, con oneri a carico dell'Amministrazione.

In caso di personale che ha lavorato per alcuni mesi nel corso del 2024 l'importo del benefit viene riconosciuto in proporzione alle mensilità di retribuzione erogate dall'Ateneo per le spese sostenute nel periodo di lavoro presso UMG.

2) Spese ammesse al rimborso:

Utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente, nel quale il dipendente o i suoi familiari (di cui all'articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

I documenti giustificativi di spesa (rappresentati anche da più fatture) possono, pertanto, essere intestati a persona diversa dal lavoratore dipendente purché rientri tra i familiari indicati nell'art. 12 del T.U.I.R.: coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle.

Si allega la circolare 5/E dell'Agenzia delle Entrate per maggiori chiarimenti.

Si evidenzia che il dipendente è direttamente responsabile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (AdE) del contributo ottenuto dal datore di lavoro.

Il dipendente è tenuto a conservare in originale tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva presentata al datore di lavoro, perché l'AdE potrà effettuare controlli, negli anni successivi, richiedendola direttamente al dipendente.

3) Considerata l'imminente scadenza dei termini, l'istanza dovrà essere compilata perentoriamente entro il 12/12, pena la decadenza dal beneficio.